



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SEGRETERIA DEL SINDACO

Ardea, 26/04/19 Ordinanza n. 9

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: Tutela di due specie uccelli a forte rischio di conservazione: specie Fratino (*Charadrius alexandrinus*, specie in Europa in estinzione) e la specie Corriere Piccolo (*Charadrius dubius*, specie in Europa in forte diminuzione) presenti nel litorale di Ardea anno 2019;

Premesso che:

- Il territorio del Comune di Ardea comprende una linea di costa di circa 9 km, disposta a nord a confine con il comune di Pomezia e Sud con il comune di Anzio;
- Nella spiaggia compresa tra la foce fosso dell'Incastro e la foce fosso della Moletta è registrata con diffusa e nota evidenza scientifica ormai da diversi anni la presenza sedentaria, nidificante e svernante delle specie avifaunistiche "Fratino" (*Charadrius alexandrinus*) e "Corriere Piccolo" (*Charadrius dubius*);
- Il Fratino nidifica esclusivamente nelle spiagge, è una specie a rischio estinzione in Italia in quanto la sua popolazione è drasticamente diminuita nelle coste italiane negli ultimi venti anni e per questo motivo è particolarmente tutelata dalla legge;
- Il Corriere Piccolo anch'esso presente nelle spiagge Italiane, a fianco del più famoso Fratino come specie in drastica diminuzione,
- Appare quindi necessario attuare tutte le misure possibili, da un lato per informare la cittadinanza sulla necessità di salvaguardare questa specie e dall'altro per salvaguardare la vita e la possibilità riproduttiva di tutti gli individui presenti *in loco*;
- È acclarato che per la tutela della specie i maggiori pericoli sono rappresentati dalle attività antropiche in generale e dalla presenza di animali domestici o di affezione;

VISTI

- L'art. 5 della direttiva 2009/147 CEE "Uccelli che prevede per le specie presenti nell'allegato "I" il divieto di uccidere o catturare deliberatamente e con qualsiasi metodo gli individui, di distruggere o danneggiare i nidi e le uova, o di asportare i nidi, di raccogliere le uova dall'ambiente naturale e di detenerle anche vuote, nonché di detenere esemplari delle specie protette;



- La direttiva 92/43/CEE “Habitat” che prevede la tutela particolare delle specie e degli habitat inseriti negli allegati della direttiva stessa;
- Il codice della navigazione e del suo regolamento di esecuzione;
- La legge n. 157/92 sulle Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio in particolare agli artt. 3 e 21 c. 1 lett. O) in cui si fa divieto di prelevare o detenere uova, nidi e piccoli di specie protette, nonché di danneggiare o distruggere nidi o uova di quella specie nonché di disturbare la loro attività riproduttiva e biologica;
- La convenzione di Berna del 1979, Allegato II in cui elenca tra le specie protette sia il Frattino che il Corriere Piccolo;

RITENUTO

Di dover assumere in merito provvedimenti necessari alla tutela della avifauna protetta presente nel territorio comunale ed in particolare modo sull’arenile;

ORDINA

Nel tratto di arenile antistante il Consorzio Sabbie d’oro, compreso tra l’edificato privato (EST) e la spiaggia in concessione al consorzio Sabbie d’oro (OVEST), in area con presenza di vegetazione dunale delimitata dalla foce dell’Incastro (NORD) e le passerelle in concessione del consorzio Sabbie d’oro, fino all’area dunale compresa tra la duna del Consorzio Sabbie d’oro e la duna verso la foce della Moletta in cui insiste lo stabilimento balneare Calyspo (SUD), è vietato arrecare disturbo alla attività riproduttiva delle specie Frattino (*Charadrius alexandrinus*) e Corriere Piccolo (*Charadrius dubius*) mediante qualunque comportamento che possa compromettere o porre a rischio l’azione di cova, la schiusa delle uova, la buona e sicura crescita dei piccoli, sulla base delle disposizioni di legge sopra richiamate; ed in particolare nell’area indicata con tratteggio nella planimetria allegata, nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 30 agosto dell’anno 2019 è vietato:

- Introdurre cani o animali da affezione, anche al guinzaglio;
- Attraversare l’area descritta con cavalli o altri animali domestici;
- Attraversare l’area con ciclomotori, motocicli o qualunque altro mezzo di locomozione a motore fatta eccezione per i mezzi di pulizia della spiaggia, autorizzati nei percorsi appositi;
- Sorvolare l’area a quota inferiore a metri 500 con parapendii a motore o con qualsiasi altro velivolo, anche comandato a distanza;
- Danneggiare, calpestare o introdursi all’interno delle recinzioni disposte a difesa dei punti di nidificazione;
- Utilizzare aquiloni e dispositivi simili;

E’ altresì fatto obbligo a chiunque rinvenga, nell’intera suddetta area, al di fuori delle recinzioni protettive, nidi di qualsivoglia specie animale, farne immediata segnalazione agli organi di polizia locale.



DISPONE

1. A chiunque di osservare le disposizioni della presente ordinanza. Ai contravventori salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione;
2. Che le sanzioni amministrative siano irrogate dal Comune secondo le disposizioni della normativa vigente di settore;
3. Si ricorda che la cattura, il prelievo di nidi, uova e piccoli nati di uccelli selvatici è vietata ai sensi dell'art. 3 della L. 157/92 e da questa penalmente sanzionata a norma dell'art. 30 c.1 lett. e) , mentre l'uccisione di esemplari della specie Frattino (*Charadrius alexandrinus*) il Corriere Piccolo (*Charadrius dubius*) , non esclusi i pulcini, risulta penalmente sanzionata a norma dell'art. 30 c. 1 lett. b) della medesima L. 157/92, in quanto specie particolarmente protetta.
4. Che la presente ordinanza venga:
 - Resa nota al pubblico mediante:
 - o Apposizione di cartelli lungo il tratto interessato;
 - o Pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
 - Inviata per quanto di competenza:
 - o Ai seguenti uffici comunali: LLPP, Manutenzioni, Ambiente, Ufficio relazioni con il Pubblico, Ufficio Comunicazione, Polizia Locale Municipale, Dirigente Settore LLPP, Urbanistica e Ambiente, Dirigente Settore Attività Produttive, Dirigente Settore Turismo e Cultura; Protezione Civile; Guardie Ambientali;
 - o Alle seguenti Autorità:
 - Ministero della Salute _ Direzione Generale della Prevenzione, Roma;
 - Regione Lazio Servizio Tutela, gestione e Assetto del Territorio- Tutela
 - Arpa Lazio
 - Asl Roma H
 - Capitaneria di Porto di Roma
 - Ufficio locale Marittimo di Torvajonica;
 - Associazioni di categoria balneari;
 - Associazioni e/o comitati di cittadini senza scopo di lucro aventi come finalità la protezione dell'ambiente
 - Consorzio Sabbie d'oro

AVVERTE

La competenza a ricevere il rapporto per le violazioni rilevate ai sensi della presente Ordinanza è del dirigente del Settore Polizia locale Municipale.



COMUNE di ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Salvo diversa indicazione, le disposizioni ed i relativi divieti della presente ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 gg al Tar Lazio e/o ricorso straordinario entro 120 gg al capo dello Stato, a decorrere dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

il Sindaco
Mario Savarese